



COMUNICATO UFFICIALE N. 379
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 440/AA al n. 451/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 440/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 452 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Ahmed SALAH, e della società ASD REAL RAGUSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ahmed SALAH, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Real Ragusa ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 27.10.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Real Ragusa, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD REAL RAGUSA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Salah Ahmed ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ahmed SALAH,
 - Società ASD REAL RAGUSA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mirko Lillo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Ahmed SALAH,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD REAL RAGUSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 441/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 524 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni COLANGELO, Pietro Nunzio PAPANGELO, Ivan GHILARDI, Angelo CIPULLI e delle società FBC GRAVINA SCSD e USD CITTA' DI FASANO avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni COLANGELO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 4.8.2025 del Dipartimento Interregionale LND stagione sportiva 2025/2026, per avere, relativamente alla gara di Coppa Italia di serie D dell' 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano - F.B.C. Gravina, consentito alla sua società di usufruire ingressi gratuiti in assenza di accordi comunicati al Dipartimento Interregionale almeno tre giorni prima della gara;

Pietro Nunzio PAPANGELO, all'epoca dei fatti segretario della società FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 4.8.2025 del Dipartimento Interregionale LND stagione sportiva 2025/2026, per avere, relativamente alla gara di Coppa Italia di serie D dell' 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano - F.B.C. Gravina, consentito alla sua società di usufruire ingressi gratuiti in assenza di accordi comunicati al Dipartimento Interregionale almeno tre giorni prima della gara;

Ivan GHILARDI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Città di Fasano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale LND del 4.8.2025 stagione sportiva 2025/2026, per non aver provveduto, nel termine previsto dal citato Comunicato ufficiale, a predisporre e rimettere al Dipartimento Interregionale la documentazione ivi indicata, relativa alla gara di Coppa Italia di serie D dell' 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano - F.B.C. Gravina, nonché per non aver determinato e applicato i prezzi dei biglietti per il settore ospiti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali, nonché per aver stabilito ingressi gratuiti con la società F.B.C. Gravina in assenza di accordi comunicati al Dipartimento Interregionale almeno tre giorni prima della gara;

Angelo CIPULLI, all'epoca dei fatti tesserato quale Direttore Generale per la società U.S.D. Città di Fasano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale LND del 4.8.2025 stagione sportiva 2025/2026, per non avere lo stesso provveduto, nel termine previsto dal citato Comunicato ufficiale a predisporre e rimettere al Dipartimento Interregionale la documentazione ivi indicata, relativa alla gara di Coppa Italia di serie D dell' 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano - F.B.C. Gravina, nonché per aver stabilito

ingressi gratuiti con la società F.B.C. Gravina in assenza di accordi comunicati al Dipartimento Interregionale almeno tre giorni prima della gara;

FBC GRAVINA SCSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Giovanni COLANGELO ed il Sig. Pietro Nunzio PAPANGELO;

USD CITTA' DI FASANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Angelo CIPULLI e Ivan GHILARDI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giovanni COLANGELO,
 - Sig. Pietro Nunzio PAPANGELO,
 - Sig. Ivan GHILARDI,
 - Sig. Angelo CIPULLI,
 - Società FBC GRAVINA SCSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Colangelo,
 - Società USD CITTA' DI FASANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ivan Ghilardi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni COLANGELO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Pietro Nunzio PAPANGELO,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Ivan GHILARDI,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo CIPULLI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società FBC GRAVINA SCSD,
 - € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società USD CITTA' DI FASANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 442/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 460 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Rodolfo Luigi TRAVERSO, Barbara URIA TRAVERSO, Giusy Nohelia BALLADARES MOREIRA, Marta SKENDERI, Micaela BINI, Matilde VILLA, Emilie Desiree MALAVE AGUIRRE, Sofia GUASTAMACCHIA, Eleonora COLLU, Nicole FASCIANO e della società ARCI F. MERLINO E 8 MARZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Rodolfo Luigi TRAVERSO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, omesso di provvedere al regolare tesseramento delle sig.re Balladares Moreira Giusy Nohelia, Skenderi Marta, Bini Micaela, Villa Matilde, Malave Aguirre Emilie Desiree, Guastamacchia Sofia, Collu Eleonora e Fasciano Nicole nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che le stesse prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla Arci F. Merlino e 8 Marzo alle seguenti gare: tutte valevoli per il Girone A del Campionato Under 15 Regionale Femminile: Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025, Ceriale Calcio - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 12.10.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Calcio Femminile Superba del 18.10.2025, Sestri Levante 1919 s.r.l. - Arci Merlino e 8 Marzo del 26.10.2025 ed Arci F. Merlino e 8 Marzo - Genoa CFG 1999 dell'1.11.2025; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito alle calciatrici appena citate di svolgere attività sportiva prive della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Barbara URIA TRAVERSO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Girone A del campionato Under 15 Regionali Femminile, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo nelle quali è indicato il nominativo delle calciatrici sigg.re Balladares Moreira Giusy Nohelia, Skenderi Marta, Bini Micaela, Villa Matilde, Malave Aguirre Emilie Desiree, Guastamacchia Sofia, Collu Eleonora e Fasciano Nicole, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento delle stesse: Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Calcio Femminile Superba del 18.10.2025, Sestri Levante 1919 s.r.l. - Arci Merlino e 8 Marzo del 26.10.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Genoa CFG 1999 dell'1.11.2025;

Giusy Nohelia BALLADARES MOREIRA, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in

violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alla gara Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025 valevole per il girone A del campionato Under 15 Regionali Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Marta SKENDERI, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025, Ceriale Calcio - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 12.10.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Calcio Femminile Superba del 18.10.2025, Sestri Levante 1919 s.r.l. - Arci Merlino e 8 Marzo del 26.10.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Genoa CFG 1999 dell'1.11.2025;

Micaela BINI, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alle gare Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025 e Ceriale Calcio - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 12.10.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Matilde VILLA, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alle gare Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025 ed Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025, entrambe valevoli per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Emilie Desiree MALAVE AGUIRRE, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso

parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alle gare Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Calcio Femminile Superba del 18.10.2025 e Sestri Levante 1919 s.r.l. - Arci Merlino e 8 Marzo del 26.10.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Sofia GUASTAMACCHIA, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alle gare Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025, Ceriale Calcio - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 12.10.2025 ed Arci F. Merlino e 8 Marzo - Calcio Femminile Superba del 18.10.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Eleonora COLLU, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alla gara Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, valevole per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Nicole FASCIANO, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alle gare Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025 ed Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025, entrambe valevoli per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

ARCI F. MERLINO E 8 MARZO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Rodolfo Luigi Traverso e Barbara Traverso ed al cui interno e nel cui interesse le sigg.re Giusy Nohelia Balladares Moreira, Marta Skenderi, Micaela Bini, Matilde Villa, Emilie Desiree Malave Aguirre, Sofia Guastamacchia, Eleonora Collu e Nicole Fasciano hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Rodolfo Luigi TRAVERSO,
- Sig.ra Barbara URIA TRAVERSO,
- Sig.ra Giusy Nohelia BALLADARES MOREIRA,
- Sig.ra Marta SKENDERI,
- Sig.ra Micaela BINI,
- Sig.ra Matilde VILLA,
- Sig.ra Emilie Desiree MALAVE AGUIRRE,
- Sig.ra Sofia GUASTAMACCHIA,
- Sig.ra Eleonora COLLU,
- Sig.ra Nicole FASCIANO,
- Società ARCI F. MERLINO E 8 MARZO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Rodolfo Luigi Traverso;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Rodolfo Luigi TRAVERSO,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Barbara URIA TRAVERSO,
- 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Giusy Nohelia BALLADARES MOREIRA,
- 4 (quattro) giornate di squalifica per la Sig.ra Marta SKENDERI,
- 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Micaela BINI,
- 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Matilde VILLA,
- 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Emilie Desiree MALAVE AGUIRRE,
- 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Sofia GUASTAMACCHIA,
- 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Eleonora COLLU,
- 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Nicole FASCIANO,
- € 275,00 (duecentosettantacinque/00) di ammenda e 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Under 15 Regionale Femminile per la società ARCI F. MERLINO E 8 MARZO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 443/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 553 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD TOR LUPARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD TOR LUPARA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver un proprio calciatore tesserato, in data 15.11.2025, dopo la disputa della gara A.S.D. Roma City F.C. – A.S.D. Tor Lupara valevole per il girone B del campionato Juniores del Comitato Regionale Lazio, tramite l'applicazione "messenger" del social network "instagram", inviato all'arbitro di tale incontro un messaggio dal contenuto offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD TOR LUPARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Donato Olivieri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD TOR LUPARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 444/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 436 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessandro TURCHI avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro TURCHI, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Bergamo, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3 lett. i) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri per avere lo stesso, trasmesso con notevole ritardo e solo dopo due richieste i referti delle gare Aurora Seriate – San Pellegrino del 23.09.2025, valevole per la Coppa Regionale Juniores Regionali; Capriate Calcio – Pol. Monterosso del 28.09.2025, valevole per il Campionato Femminile Regionale Juniores; nonché per non avere trasmesso i referti delle gare Brignanese – Vidalengo del 26.09.2025, valevole per il Campionato Allievi U17 Provinciale, e Calcistica Romanese - Bagnatica del 05.10.2025, valevole per il Campionato Allievi U16 Provinciale, impedendo con tale grave comportamento l'omologazione delle gare ed il regolare svolgimento dei rispettivi Campionati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Alessandro TURCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Alessandro TURCHI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 445/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 778 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Antonio CONTE avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio CONTE, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA PRO" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società S.S.C. Napoli S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 36, comma 1, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in occasione della gara NAPOLI vs COMO disputata in data 10/02/2026 e valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento grandemente ingiurioso e irrispettoso nei riguardi dell'arbitro dell'incontro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Antonio CONTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Antonio CONTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 446/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 497 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Fabio RINALDI avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio RINALDI, dirigente tesserato per la società Atletico C.B.L. A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21 e 23 delle N.O.I.F., e dagli artt. 17 e 39, comma 1, lett. G), e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Atletico C.B.L. A.S.D. in occasione della gara A.S.D. Ciriè Calcio - Atletico C.B.L. A.S.D. del 26 ottobre 2025, valevole per il campionato Primi Calci Under 8/Under 9, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, comma 1, lett. G), e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Fabio RINALDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Fabio RINALDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 447/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi RUSSO, Stefano MAGRINI, Mustapha NAHLI e della società ASD EUROCALCIO FIRENZE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi RUSSO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Eurocalcio Firenze, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Eurocalcio Firenze, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Mustapha Nahli, sebbene tesserato per la società Serravalle Soccer Academy 2023 A.S.D., prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Eurocalcio Firenze alla gara A.S.D. VI Razzi – A.S.D. Eurocalcio Firenze disputata l'8.11.2025 e valevole per il campionato di Terza Categoria utilizzando il nominativo del calciatore sig. Omar Abdelhamid Elzebak indicato nella distinta di gara con il numero 93;

Stefano MAGRINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Eurocalcio Firenze, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. VI Razzi – A.S.D. Eurocalcio Firenze disputata l'8.11.2025 e valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Eurocalcio Firenze nella quale è indicato al n. 93 il nominativo del calciatore sig. Omar Abdelhamid Elzebak, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all'incontro dello stesso mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Mustafa Nahli, tesserato per la società Serravalle Soccer Academy 2023 A.S.D.;

Mustapha NAHLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Serravalle Soccer Academy 2023 A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Eurocalcio Firenze, alla gara VI Razzi – A.S.D. Eurocalcio Firenze disputata l'8.11.2025 e valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché tesserato per la società Serravalle Soccer Academy 2023 A.S.D.; nonché ancora per avere preso parte all'incontro sopra indicato utilizzando il nominativo del calciatore sig. Omar Abdelhamid Elzebak inserito nella distinta di gara al numero 93;

ASD EUROCALCIO FIRENZE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i sigg.ri Luigi Russo e Stefano Magrini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Luigi RUSSO,
 - Sig. Stefano MAGRINI,
 - Sig. Mustapha NAHLI,
 - Società ASD EUROCALCIO FIRENZE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi RUSSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi RUSSO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano MAGRINI,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mustapha NAHLI,
 - 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di terza categoria e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD EUROCALCIO FIRENZE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 448/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 542 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario DE MAIO, Andrea COVINO, Francesco DE ROSA, Mario LAMBERTI e della società A.S.D. PANNARANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mario DE MAIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pannarano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pannarano Calcio, ommesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Mario Lamberti nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Pannarano Calcio alle gare Pannarano Calcio - San Marco Dei Cavoti del 12.10.2025, Football Club San Giorgio - Pannarano Calcio del 19.10.2025 e Pannarano Calcio - Vitulano dell'1.11.2025, tutte valevoli per il girone D del campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Andrea COVINO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pannarano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pannarano Calcio - San Marco Dei Cavoti del 12.10.2025 valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pannarano Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Lamberti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Francesco DE ROSA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pannarano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Football Club San Giorgio - Pannarano Calcio del 19.10.2025 e Pannarano Calcio - Vitulano dell'1.11.2025, entrambe valevoli per il girone D del campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pannarano Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Lamberti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Mario LAMBERTI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pannarano Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pannarano Calcio, alle gare Pannarano Calcio - San Marco

Dei Cavoti del 12.10.2025, Football Club San Giorgio - Pannarano Calcio del 19.10.2025 e Pannarano Calcio - Vitulano del 1.11.2025, tutte vevoli per il girone D del campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

A.S.D. PANNARANO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Mario De Maio, Andrea Covino e Francesco De Rosa, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Mario Lamberti ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mario DE MAIO,
 - Sig. Andrea COVINO,
 - Sig. Francesco DE ROSA,
 - Sig. Mario LAMBERTI,
 - Società A.S.D. PANNARANO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario DE MAIO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario DE MAIO,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea COVINO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco DE ROSA,
 - 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Mario LAMBERTI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione per la società A.S.D. PANNARANO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 449/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 550 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore BRUCCULERI, Ignazio RIZZUTO e della società SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore BRUCCULERI, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, dal 21.10.2025 al 2.11.2025, all'interno e nell'interesse della società S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, per la quale si è tesserato a far data dal 3.11.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nella corrente stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 21.10.2025 al 2.11.2025, a seguito dell'esonero del sig. Iacono Fullone Giovanni, svolto il ruolo e i compiti di allenatore responsabile della squadra di Eccellenza della S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, sia nel corso degli allenamenti che in occasione delle gare ufficiali del 26.10.2025 e del 2.11.2025, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 3.11.2025;

Ignazio RIZZUTO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il tecnico sig. Brucculeri Salvatore, nella corrente stagione sportiva e segnatamente dal 21.10.2025 al 2.11.2025, a seguito dell'esonero del sig. Iacono Fullone Giovanni, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore responsabile della squadra di Eccellenza della S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, sia nel corso degli allenamenti che in occasione delle gare ufficiali del 26.10.2025 e del 2.11.2025, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 3.11.2025;

SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato come presidente il sig. Rizzuto Ignazio e nel cui interesse il sig. Brucculeri Salvatore ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Salvatore BRUCCULERI,
 - Sig. Ignazio RIZZUTO,
 - Società SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ignazio RIZZUTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Salvatore BRUCCULERI,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Ignazio RIZZUTO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 450/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 883 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Maurizio FERRARI, e della società A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio FERRARI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sport Club Bozzolo all'epoca dei fatti; in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di una comunicazione trasmessa in data 19.2.2026, alle ore 21.15, dall'indirizzo di posta elettronica certificata di titolarità della società A.S.D. Sport Club Bozzolo (asdsportclubbozzolo@legalmail.it) all'indirizzo pec del Comitato Regionale Emilia Romagna (segreteria@pec.figccrer.it), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale e del Comitato Regionale Emilia Romagna;

A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Maurizio Ferrari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Maurizio FERRARI,
 - Società A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio FERRARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Maurizio FERRARI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 451/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 860 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luca DE NARDIS, e della società A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca DE NARDIS, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Roccagorga Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara Roccagorga Calcio - Polisportiva Sonnino 1960, disputata il 25.1.2026 e valevole per il Campionato Prima Categoria Girone H Lazio della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro, sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. De Nardis Luca all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luca DE NARDIS,
 - Società A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro CIOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Luca DE NARDIS,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina